



COMUNE DI SERRENTI

Provincia del Sud Sardegna

Regolamento

per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive

Approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 29 del 30.11.2009

Modificato dal Consiglio Comunale con atto N. 26 del 19.7.2012

Modificato dal Consiglio Comunale con atto N. 43 del 07.11.2017

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE**

INDICE

**CAPO I°
FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE E RISORSE**

- Art. 1 – Finalità*
- Art. 2 – Ambito di applicazione*
- Art. 3 – Risorse*
- Art. 4 – Requisiti per poter beneficiare dei contributi*

**CAPO II°
MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI
PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE**

- Art. 5 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva*
- Art. 6 – Istruttoria*
- Art. 7 – Criteri di assegnazione del contributo ordinario.*
- Art. 8 – Erogazione dei finanziamenti*
- Art. 9 – Concessione e liquidazione del contributo*

**CAPO III°
CONTRIBUTI STRAORDINARI E SOSTEGNO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI**

- Art. 10 – Modalità*
- Art. 11 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva*
- Art. 12 – Istruttoria*
- Art. 13 - Criteri di attribuzione delle agevolazioni*
- Art. 14 – Erogazione dei finanziamenti*
- Art. 15 – Concessione e liquidazione del contributo*

**CAPO III°
ALTRE FORME AGEVOLATIVE**

- Art. 16 - Altre forme agevolative*

**CAPO IV°
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 17 – Rapporti tra beneficiari e terzi*
- Art. 18 – Obblighi specifici del beneficiario*

**CAPO V°
NORME DI RINVIO, ENTRATA IN VIGORE**

- Art. 19 - Norme di rinvio*
- Art. 20 - Entrata in vigore*

CAPO I°
FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE E RISORSE

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Serrenti, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto Comunale e dall'art. 7 del T.U.EE.LL. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce la funzione sociale delle attività motorie, espressive, sportive e ricreative, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione, culturale, civile ed educativa, specie dei giovani.

A tal fine:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle Società ed Associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari per l'attività sportiva di base);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale e coinvolgimento cittadino aperte al pubblico, organizzate dalle singole Società ed Associazioni sportive (contributi straordinari).
- concede il proprio patrocinio alle iniziative sportive mediante la messa a disposizione gratuita o agevolata alle Società ed Associazioni sportive, a privati o gruppi non costituiti in società di strutture e impianti comunali, e l'assunzione diretta di alcune spese (agevolazioni).

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive come definite negli articoli che seguono.

Art. 3 – Risorse

Le risorse per le finalità indicate all'art. 1 sono annualmente stanziare nel bilancio di previsione e sono provenienti dal Fondo unico consolidato di cui all'art. 10 della Legge Regionale 29.5.2007 n. 2.

L'importo del fondo stanziato nel bilancio di previsione sarà così destinato:

1. Il **75%** dello stanziamento iscritto, per contributi ordinari per l'attività sportiva di base;
2. Il **25%** dello stanziamento iscritto, per contributi straordinari per l'organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico e coinvolgimento cittadino organizzate dalla singole società;

Art. 4 – Requisiti per poter beneficiare dei contributi

I contributi ordinari e straordinari sono assegnati alle sole Società ed Associazioni sportive, in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede legale in Serrenti;
- Carattere dilettantistico;
- Iscrizione a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
- Iscrizione all'Albo Regionale delle società sportive previsto dall'art. 9 della L.R. N. 17/1999;
- Iscrizione all'Albo Comunale delle società sportive;
- Praticare attività sportiva nel Comune di Serrenti con un minimo di 10 iscritti

Il patrocinio può essere concesso anche a privati o gruppi non costituiti in società che organizzino iniziative sportive di interesse locale e di coinvolgimento cittadino.

CAPO II°
MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI
PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE

Art. 5 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva

Le Società ed Associazioni sportive possono presentare istanza per l'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento entro il 31 Marzo di ogni anno, per l'attività ordinaria svolta nell'anno precedente.

Le istanze devono essere indirizzate ai Servizi esterni del Comune e redatte su apposito modulo dalla stessa predisposto in distribuzione negli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune in versione scaricabile, unitamente all'avviso pubblico.

L'istanza, deve contenere una dichiarazione indicante:

1. il numero degli atleti:
 - 1.a) bambini 0- 10 anni
 - 1.b) adolescenti 11- 18 anni
 - 1.c) adulti over 19 anni
2. atleti ammessi gratuitamente alla pratica sportiva
3. atleti con disabilità
4. partecipazione a campionati:
 - 4.a) provinciali
 - 4.b) regionali
 - 4.c) nazionali
5. organizzazione di tornei e/o trofei

All'istanza, ai fini della sua ammissibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Programma dettagliato delle attività svolte e da svolgere durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di quello in corso;
2. Programma dettagliato dell'attività svolta nell'anno precedente.
3. Bilancio preventivo per l'anno in corso e consuntivo dell'anno precedente, oltre che copia dello Statuto societario per il primo anno in cui la domanda viene presentata.
4. Copia modello di affiliazione alla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, per l'anno di riferimento, specificatamente per ogni disciplina sportiva praticata;
5. Elenco atleti tesserati dell'anno precedente, specificatamente per ogni disciplina sportiva;
6. Documento comprovante la regolare iscrizione all'albo regionale delle società sportive.
7. Dichiarazione attestante di non beneficiare di analogo contributo da altro Comune.

Per poter beneficiare dei contributi ordinari è necessario aver partecipato, per l'anno di riferimento del contributo, a gare o campionati delle rispettive federazioni o enti di promozione sportiva o dimostrare di svolgere la pratica sportiva continuativamente nell'anno di riferimento.

Nell'istanza dovranno essere indicati, con autocertificazione, gli eventuali contributi richiesti o già ricevuti da altri enti o sponsor pubblici o privati, in relazione all'oggetto dell'istanza stessa.

Art. 6 – Istruttoria

Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio ai Servizi esterni del Comune, che vi provvede entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Le istanze istruite sono riepilogate, a cura del servizio competente, in prospetti riassuntivi che tengano conto della loro ammissibilità, nonché della proposta di riparto dei fondi disponibili.

Detto prospetto viene trasmesso alla Commissione consiliare per lo Sport, per l'espressione del parere di competenza, il quale ha carattere obbligatorio non vincolante.

Art. 7 – Criteri di assegnazione del contributo ordinario.

I criteri da adottare mirano a valorizzare all'interno delle Società o Associazioni sportive:

1. *la presenza continua della pratica sportiva*
2. *l'attività nei confronti di bambini e adolescenti*
3. *il numero di atleti coinvolti*
4. *la gratuità dei servizi offerti*
5. *la pratica sportiva rivolta a persone con disabilità*
6. *la partecipazione a campionati provinciali, regionali e nazionali*
7. *l'organizzazione di tornei o trofei*

La proposta di riparto alle società sportive, dell'ammontare dei fondi complessivamente disponibili per l'attività ordinaria viene effettuato mediante determinazione del competente Responsabile del servizio in conformità dei seguenti criteri e modalità:

- **punti 50** per ogni anno di anzianità della società o Associazione sportiva svolta presso il Comune di Serrenti
- **punti 40** per ogni atleta tesserato di età sino a 10 anni
- **punti 30** per ogni atleta tesserato di età compresa tra 11 e 18 anni
- **punti 10** per ogni atleta tesserato di età superiore a 19 anni
- **punti 50** per ogni atleta che sia ammesso gratuitamente alla pratica sportiva (in caso di atleta beneficiario di Buono Sport non si attribuisce il punteggio)
- **punti 250** per ogni atleta con disabilità
- **punti 400** per la partecipazione a campionato provinciale
- **punti 500** per la partecipazione a campionato regionale
- **punti 750** per la partecipazione a campionato nazionale
- **punti 100** per la partecipazione e/o organizzazione a torneo e/o trofeo locale e/o provinciale
- **punti 200** per la partecipazione e/o organizzazione a torneo e/o trofeo regionale
- **punti 300** per la partecipazione e/o organizzazione a torneo e/o trofeo nazionale
- **punti 400** per la partecipazione e/o organizzazione a torneo e/o trofeo internazionale
- **punti 400** per la partecipazione attiva e gratuita a manifestazioni/iniziative organizzati dal Comune, che comportano lo svolgimento di almeno uno specifico evento sportivo

La ripartizione dei contributi sarà quindi effettuata in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{Somma disponibile}}{\text{totale complessivo punti ottenuti dalle società}} = \text{Valore del punto}$$

$$\text{Valore del punto} \times \text{totale punteggio di ogni società} = \text{contributo da assegnare a ciascuna}$$

Il Responsabile del Servizio, a seguito dell'applicazione dei criteri precedenti, provvede alla formulazione della graduatoria, e la sottopone alla Commissione Comunale per lo Sport per il parere non vincolante.

Art. 8 – Erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento viene erogato a consuntivo. I beneficiari sono tenuti a presentare una relazione contenente le modalità di attuazione degli interventi, la dichiarazione dell'avvenuta realizzazione degli stessi e l'elenco delle spese sostenute. Qualora le spese sostenute risultino inferiori al finanziamento assegnato, la quota eccedente non potrà essere liquidata.

Art. 9 – Concessione e liquidazione del contributo

La concessione del contributo viene effettuata dal Responsabile dei Servizi esterni.

Le Società e le Associazioni sportive, ai fini della liquidazione del contributo, dovranno produrre:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente, che attesti l'insussistenza di altre entrate a copertura del disavanzo indicato nel bilancio societario.

- le dichiarazioni previste dalla legge in ordine all'esercizio o meno dell'attività di impresa per l'assoggettamento alla ritenuta fiscale.

La liquidazione dei contributi comunali può avvenire esclusivamente attraverso accredito su c/c bancario o di deposito o postale intestato all'Associazione o Ente beneficiario.

Nella rendicontazione delle spese le Associazioni devono indicare quali strumenti di pagamento sono stati utilizzati per il saldo delle fatture e/o dei documenti di spesa.

La liquidazione del contributo è disposta dal Responsabile dei Servizi esterni.

CAPO III°

CONTRIBUTI STRAORDINARI E SOSTEGNO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI

Art. 10 – Modalità

Il Comune ha facoltà di concedere contributi straordinari e il sostegno per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi.

Il sostegno si esplica con la partecipazione economica ed organizzativa alla realizzazione dell'iniziativa con la seguente modalità:

- la concessione di un contributo in denaro alle Società ed Associazioni sportive;

Art. 11 - Istanza, termine di presentazione e documentazione aggiuntiva

I soggetti interessati possono presentare istanza per l'erogazione dei contributi straordinari o il sostegno organizzativo per eventi o manifestazioni sportive da svolgersi o svolte nell'anno di riferimento.

Le istanze devono essere indirizzate all'Assessorato allo Sport del Comune su apposito modulo dalla stessa predisposto in distribuzione negli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune in versione scaricabile, unitamente all'avviso pubblico.

L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata, ai fini della sua ammissibilità, dal programma dettagliato delle attività da svolgere (o svolta) col piano di spesa.

Nell'istanza dovranno essere indicati, con autocertificazione, gli eventuali contributi richiesti o già ricevuti da altri enti o sponsor pubblici o privati, in relazione all'oggetto dell'istanza stessa.

Art. 12 – Istruttoria

Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio ai Servizi esterni del Comune.

Le istanze istruite sono riepilogate, a cura del servizio competente, in prospetti riassuntivi che tengano conto della loro ammissibilità e della ricomprensione nei vari criteri di priorità, nonché della proposta di riparto dei fondi disponibili.

Detto prospetto viene trasmesso alla Commissione consiliare per lo Sport, per l'espressione del parere di competenza, il quale ha carattere obbligatorio non vincolante.

Art. 13 - Criteri di attribuzione delle agevolazioni

Gli eventi per i quali vengono concesse le agevolazioni e i contributi devono svolgersi nel territorio del Comune. Sono ammesse diverse localizzazioni quando siano volte a consentire la partecipazione di soggetti qualificati in campo sportivo a manifestazioni che si svolgano altrove o per motivi di rappresentanza.

Il beneficiario è tenuto alla valorizzazione dell'intervento del Comune nella promozione dell'evento, secondo le modalità di volta in volta definite.

Nella scelta delle proposte di compartecipazione organizzativa e di partecipazione finanziaria alle quali aderire e nel determinarne l'entità, l'Amministrazione comunale valuta i contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta in relazione:

1. all'attinenza e complementarietà con i piani e i programmi dell'amministrazione;
2. alla rilevanza sportiva tenuto anche conto del previsto seguito e dell'incidenza nella comunità locale;
3. alla capacità di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura e lo sport locali;

4. ai fini di promozione di scambi fra il Comune di Serrenti ed altri Comuni Sardi, Italiani o stranieri;
5. alle finalità di carattere celebrativo;
6. alla natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
7. alla congruenza tra il costo dell'iniziativa e il risultato che si prevede di conseguire;
8. ai risultati conseguiti in manifestazioni analoghe svoltesi precedentemente;
9. al concorso con altri Enti pubblici o privati;
10. all'ordine di arrivo della domanda.

Sono ammesse al contributo le spese relative:

- all'organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, spese postali, di trasporto, pulizie, di custodia e tasse inerenti la manifestazione);
- allo svolgimento della manifestazione (fitto di impianti, noli di attrezzature, spese di assistenza tecnica, pubblicità, S.I.A.E., premiazioni, spese di viaggio e ospitalità per i non residenti).

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi, ecc.);
- acquisto di beni durevoli;
- non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma presentato o con i tempi della manifestazione.

Il contributo in denaro può coprire, in relazione alle richieste presentate e alla somma complessivamente stanziata, fino all'80% delle spese dichiarate.

Art. 14 – Erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento viene erogato di norma a consuntivo. Con Delibera di Giunta Comunale Può essere concessa un'anticipazione sul contributo non superiore al 50% del contributo assegnato.

Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari sono tenuti a presentare una relazione contenente le modalità di attuazione degli interventi, la dichiarazione dell'avvenuta realizzazione degli stessi e l'elenco delle spese sostenute. Qualora le spese sostenute risultino inferiori al finanziamento assegnato, la quota eccedente non potrà essere liquidata.

Art. 15 – Concessione e liquidazione del contributo

La concessione del contributo viene effettuata dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dei Servizi esterni.

Le Società e le Associazioni sportive, ai fini della liquidazione del contributo, dovranno produrre apposito rendiconto corredato da:

- i documenti fiscali in originale giustificativi delle spese limitatamente all'importo del contributo concesso; detti documenti verranno restituiti al richiedente con l'apposizione del visto dell'avvenuto loro utilizzo a rendiconto del contributo comunale concesso.
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente, che attesti l'insussistenza di altre entrate a copertura delle spese indicate a rendiconto del contributo comunale concesso;
- le dichiarazioni previste dalla legge in ordine all'esercizio o meno dell'attività di impresa per l'assoggettamento alla ritenuta fiscale.

La mancata presentazione della documentazione richiesta decorsi 90 giorni dalla data di effettuazione della manifestazione comporta la decadenza automatica del contributo stesso.

Nel suddetto rendiconto non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente con esso collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che sono messi gratuitamente a disposizione dello stesso da altri soggetti, ivi compresi enti pubblici o privati.

La liquidazione del contributo è disposta dal Responsabile dei Servizi esterni.

CAPO III°
ALTRE FORME AGEVOLATIVE

Art. 16 - Altre forme agevolative

Il Comune può concedere il proprio patrocinio, per attività che non beneficiano di contributi ordinari, ad iniziative di particolare interesse e valenza generale consistente, a titolo esemplificativo in coppe, medaglie, targhe, trofei, attestazioni e similari, e su richiesta motivata.

La concessione del patrocinio del Comune può comportare l'utilizzo gratuito dell'impianto utilizzato per le date di svolgimento della specifica iniziativa.

CAPO IV°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Rapporti tra beneficiari e terzi

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, destinatarie di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività alle quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli organismi che ricevono dal Comune contributi, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo concesso e non corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

Art. 18 – Obblighi specifici del beneficiario

I soggetti che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare specifiche attività sportive sono tenuti a far risultare in maniera adeguata che queste vengono realizzate con il concorso del Comune.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di revocare il contributo. Tale circostanza può costituire inoltre motivo di inammissibilità ad ulteriori contributi per gli anni futuri.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

CAPO V°
NORME DI RINVIO, ENTRATA IN VIGORE

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, a norma dell'art. 87 del vigente Statuto comunale, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio contestualmente alla relativa deliberazione consiliare.